



# PROVINCIA DI COSENZA

## Ambiente

### Determinazione Dirigenziale

N° 2025001113 del 30/06/2025

Adozione

Il Dirigente: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque  
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**

RUP/Istruttore: **Aurelio Pietro Morrone**

Oggetto

**Rinnovo e contestuale Voltura dell'Autorizzazione definitiva di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 20001456 del 14/09/2020, riferita allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Villapiana (CS), sito in località Torre della Signora. Corpo idrico ricettore "Torrente Saraceno". L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., disciplinano i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

### Avuto riguardo:

delle determinazioni della comunicazione ARPACal, di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020, con la quale rappresentava l'impossibilità "...di eseguire campionamenti con le modalità richieste dalla Tab. 1 (all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) in quanto non dotata di strumentazione adeguata e pertanto..." in difficoltà "...ad esprimere giudizi di conformità ai valori..." della medesima Tabella;

### Considerato che:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte e ricorrendone le condizioni, è stata rilasciata, da parte dello scrivente Ufficio, il Rinnovo dell'Autorizzazione Definitiva allo scarico, nel corpo recettore denominato Torrente Saraceno, delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Torre della Signora nel Comune di Villapiana (CS), giusta Determinazione Dirigenziale n. 20001456 del 14/09/2020, individuando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Paolo Montalti - (CF:MNTPLA45E3B903T) - in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune;
- per come espressamente indicato al punto 1 (uno) delle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale richiamato al punto precedente, il Comune di Villapiana (CS), con propria nota n. 19900 del 29/09/2023, acquisita al prot. dell'Ente al n. 230054126 in data 02/10/2023, ha trasmesso, a questo Settore, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in oggetto indicata;
- in data 14/06/2024, con la nota n. 240031105 trasmessa mezzo PEC in pari data, questo Settore, avuto riguardo di quanto sopra ed esaminata la documentazione già in atti, al fine di poter completare l'istruttoria amministrativa relativa al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiamato al periodo precedente, richiedeva, al competente Comune Villapiana (CS), la trasmissione della necessaria documentazione integrativa entro 30 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, sospendendo contestualmente i termini del procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della L.241/90 e ss. mm. ed ii.;
- con successiva comunicazione n. 2400552 in data 17/07/2024, "... facendo seguito alla precedente nota provinciale n. 240031105 del 14/06/2024..." , preso atto del mancato "...riscontro a quanto espressamente richiesto dallo scrivente Ente con la comunicazione citata nelle premesse..." , questo Ufficio notiziava il competente Comune di Villapiana "...ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90..." in merito all'esistenza di "...motivi ostativi sopra riportati che ...non consentono ...di accogliere positivamente l'istanza meglio specificata in oggetto..." , assegnando contestualmente al medesimo Ente, "...ai sensi del medesimo art. 10 bis, ...il termine di 10 giorni entro il quale ...presentare memorie e/o osservazioni eventualmente anche corredate da documentazione al fine di dimostrare il superamento delle mancanze sopra evidenziate..." ;
- con propria nota n. 13608 del 17/07/2024, acquisita al protocollo dell'Ente Provincia, in pari data, al num. 240037628, il Comune di Villapiana, riscontrava la summenzionata nota

- provinciale trasmettendo in allegato quanto espressamente richiesto;
- con successiva nota n. 240039351 del 25/07/2024, lo scrivente Ufficio, "*...facendo seguito alle precedenti note provinciali n. 240031105 del 14/06/2024 e n. 240037552 del 17/07/2024, esaminata la documentazione tecnica integrativa trasmessa...*" dal Comune di Villapiana, dava atto, al medesimo Ente, di aver "*...riscontrato nel merito quanto espressamente richiesto ...con le note richiamate in premessa, trasmettendo quanto...*" dovuto e, conseguentemente, ritenendo "*...definitivamente superate le mancanze richiamate nella nota provinciale n. 240037552 del 17/07/2024...*" . Veniva ribadito infine, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo richiesto, la validità delle "*...determinazioni contenute nel Provvedimento Provinciale n. 2020001456 del 14/09/2020...*" prescrivendone l'assoluto rispetto;
  - in allegato alla comunicazione n. 41500/2024 del 02/12/2024, il competente Servizio Acque - Dipartimento Provinciale di Cosenza dell' ARPACal, trasmetteva i Rapporti di Prova n. 24CS4740Ca/01 e n. n. 24CS4740B/01 riferiti ad un campionamento prelevato presso l'uscita dell'impianto di depurazione ubicato in loc. Torre della Signora, da cui è stato possibile evincere che "*...il campione di acqua analizzato risulta essere conforme ai limiti previsti dalla tab 3 All.5 del decreto Legislativo n° 152/06 per lo scarico in acque superficiali...*" ;

#### **Dato atto infine che:**

con successiva comunicazione trasmessa mezzo PEC, in data 27/06/2025, il Comune di Villapiana notizia la Provincia di Cosenza in ordine alle generalità del nuovo Rappresentante dell'Ente, identificando lo stesso con il Sig. Vincenzo Ventimiglia, nato il 28/02/1977 a Cassano allo Ionio, e residente in C.da Commenda nel Comune di Villapiana in qualità di nuovo Sindaco protempore del medesimo Comune;

#### **Considerato altresì:**

- che allegata all'istanza di cui sopra, il Comune di Villapiana (CS), ha prodotto la necessaria documentazione tecnica, comprensiva, tra l'altro, del modulo DAS, A.1 e modulo A.3 predisposto dallo scrivente Settore, debitamente compilati;
- quanto attestato dall'Ing. Attilio Cavaliere, in qualità di Responsabile UTC Settore VI Ambiente e Manutenzione del Comune di Villapiana, mediante il modulo A.3, in merito alla "*...piena e assoluta corrispondenza tra lo stato effettivo dei luoghi e degli impianti con gli elaborati planimetrici tecnici allegati ...all'istanza...*", certificazione resasi necessaria in ordine ai controlli di cui all'art. 124, c. 11 del TUA;
- quanto certificato dal Comune Villapiana (CS), con il modulo A.1, sez. 3, in merito all'assenza, presso l'impianto in argomento, di scaricatori di piena o by-pass comunque denominati;
- l'attestazione comunale del 29/09/2023, resa ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., a firma dell'Ing. Attilio Cavaliere per come sopra qualificato;
- l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori dovuti alla Provincia di Cosenza, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Delibera di C.P. n° 17 del 27/07/2022;
- che con nota n. 13608 del 17/07/2024, il Comune di Villapiana forniva chiarimenti in ordine agli abitanti effettivamente serviti dall'impianto oggetto del presente provvedimento, attestando che "*...il dato di 14000 ab/eq ...è da intendersi quale dato di abitanti serviti ...*" dall'impianto di loc. Torre della Signora;
- che con la medesima nota richiamata al periodo precedente, a firma dell'Ing. Attilio Cavaliere per come sopra qualificato, veniva attestato "*...che lo scarico derivante dall'impianto di loc. torre della Signora e le strutture costituenti il medesimo depuratore non hanno subito alcuna modica delle proprie caratteristiche (qualitative e quantitative) rispetto a quanto precedentemente autorizzato con il provvedimento n. 20001456 del 14/09/2020 ...*";
- che il comune di Villapiana (CS), per come espressamente richiesto, in relazione tra l'altro, agli anni 2023 e 2024, ha trasmesso, in allegato alla sopra richiamata nota n. 13608 del

17/07/2024, le certificazioni analitiche riferite a campionamenti effettuati in regime di autocontrollo, dalle quali è stato possibile accettare il rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa ambientale;

- delle determinazioni contenute nei Rapporti di Prova ARPACal n. 24CS4740Ca/01 e n. n. 24CS4740B/01, richiamati nelle premesse, attestanti la conformità "...ai limiti previsti dalla tab. 3 dell'All.5 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.e ii. per lo scarico in acque superficiali..." ;

**Verificata:**

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa in atti;

**Preso atto che:**

della documentazione agli atti si evince la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;

Tutto ciò premesso;

**Vista**, la documentazione allegata agli atti;

**Vista** la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

**Vista** la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

**Vista** la legge 241/90 e ss.mm.ii.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

**Visto** il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Regolamento sui Controlli Interni;

**Visto** il Regolamento di Contabilità.

**Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

**DETERMINA**

di **rinnovare**, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 20001456 del 14/09/2020 , riferito all'autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Villapiana, a servizio di una popolazione complessiva pari a 14.000 ab. eq., ubicato in località Torre della Signora nel medesimo Comune, nel corpo idrico ricettore denominato Torrente Saraceno , nel punto avente le seguenti coordinate Lat 39.841529 e long 16.509166 , indicando quale titolare della presente autorizzazione, il Sig. Vincenzo Ventimiglia, (C.F.: VNTVCN77B28C002Z), nato il 28/02/1977 a Cassano allo Ionio e residente in C.da Commenda nel Comune di Villapiana, in qualità di nuovo sindaco pro tempore del medesimo Comune di Villapiana (CS).

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

**PRESCRIZIONI**

1. La presente autorizzazione è valida per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di

rilascio ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. All'uopo si chiarisce che, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del provvedimento provinciale richiamato nelle premesse e la data di adozione della presente Determinazione Dirigenziale, lo scarico derivante dall'impianto individuato in oggetto è da considerarsi come autorizzato, per come prescritto al punto 22 della precedente autorizzazione n. 20001456 del 14/09/2020;

2. Dovranno essere eseguiti, su richiesta del titolare, 12 (dodici) campionamenti all'anno, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. E le risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti.
3. Tre (3) campionamenti annuali dovranno essere obbligatoriamente eseguiti dall'ArpaCal, e anche con riferimento alle determinazioni contenute nella comunicazione di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020 citata in premessa, i medesimi dovranno verificare il rispetto dei limiti imposti dalla sola Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.
4. Il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere annualmente a questo Ente, copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste nel punto 3;
5. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.;
6. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate;
7. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione delle acque in uscita dall'impianto così come previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii. Si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;
8. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
9. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
10. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento;
11. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
12. Le prescrizioni di cui presente provvedimento devono intendersi inderogabili anche a seguito di eventuali comunicazioni di malfunzionamento degli impianti e/o delle strutture presenti nello stabilimento individuato nelle premesse, salvo modifica espressa delle stesse mediante adozione di successiva e specifica Determinazione Dirigenziale da parte dell'Ente Provincia;
13. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di

competenza;

14. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.;
15. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi;
16. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto;
17. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, visti, assenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
18. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni contenute:
  - nel Nulla Osta ai fini idraulici rilasciato dalla Regione Calabria Dipartimento LL.PP, Edilizia residenziale e politica Casa, prot. n. 1613 del 15/05/2006;
  - nella Concessione demaniale idraulica, Rep. n. 24952 del 09/11/2006, rilasciata dalla Provincia di Cosenza. Prima della scadenza bisogna richiedere agli Uffici preposti il rinnovo di entrambi gli atti e trasmetterli a codesto Settore;
19. Entro la data del 09/11/2025 devono essere ottenuti, dalla competente Regione Calabria, i provvedimenti di rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni richiamate al punto precedente. Una copia delle medesime deve essere successivamente trasmessa allo scrivente Settore;
20. La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
21. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
22. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento;
24. Ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un eventuale nuovo provvedimento qualora la domanda di rinnovo sarà tempestivamente presentata.

#### **SI RISERVA**

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni

imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

#### **SI DA ATTO CHE**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente Atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica;

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio con sede in Piazza XV Marzo - Cosenza;

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza e, contestualmente verrà pubblicata nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza;

la presente Determina verrà inviata al Sindaco pro tempore del Comune di Villapiana e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio.

**Cosenza, 30/06/2025**

**Il Dirigente  
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.